



Osservatorio Normativo Financial Services

Sintesi e riferimenti delle principali novità normative

Newsletter n.62

01 Luglio – 31 Agosto 2020



Indice

1	<i>BANKING</i>	3
1.1	Vigilanza Prudenziale e Banking Union	3
1.2	Conduct of Business	11
1.3	Financial Crime	12
1.4	Accounting and taxes	15
2	<i>CAPITAL MARKETS</i>	17
3	<i>INSURANCE</i>	23

1 BANKING

1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union

ESCB/European banking supervision response to the European Commission's public consultation on a new digital finance strategy for Europe/FinTech action plan

Fonte: ECB - European Central Bank 

Data: 27 agosto 2020

Breve descrizione

Il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica su una serie di punti rientranti nell'ambito della "finanza digitale", con l'obiettivo di contribuire al nuovo piano d'azione FinTech dell'UE che sarà pubblicato nel corso dell'anno corrente.

La BCE ha accolto con favore questa consultazione in considerazione dell'importanza della finanza digitale per l'intero settore finanziario. Le maggiori possibilità tecnologiche e le mutevoli richieste dei clienti hanno influenzato i mercati e le imprese di tutto il mondo, compreso il settore finanziario europeo.

Le priorità individuate dalla Commissione europea sono le seguenti:

Garantire che il quadro normativo dei servizi finanziari dell'UE sia adatto all'era digitale, cioè neutrale dal punto di vista tecnologico e favorevole all'innovazione;

Consentire ai consumatori e alle imprese di cogliere le opportunità offerte dal mercato unico europeo dei servizi finanziari digitali;

Promuovere un settore finanziario ben regolamentato, basato sui dati a vantaggio dei consumatori e delle imprese dell'UE;

Migliorare il quadro di resilienza operativa digitale per i servizi finanziari.

In linea con gli obiettivi della Commissione, la BCE ritiene essenziale che l'Europa gestisca, regoli e supervisioni il sistema finanziario in modo da promuovere e proteggere i valori e la stabilità finanziaria dell'Europa.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

Risk parameters in ESMA's guidelines on stress test scenarios under the money markets fund regulation to be updated

Fonte: ESMA - European Securities Markets Authorities 

Data: 27 agosto 2020

Breve descrizione

stress ai sensi del Money Market Funds Regulation (MMFR) saranno aggiornate nel 2020 per includere una modifica dei parametri di rischio, a fine di riflettere i recenti sviluppi del mercato in relazione alla crisi COVID-19.

L'ESMA ha valutato se gli scenari previsti nelle linee guida del 2019 siano ancora appropriati e ritiene che l'applicazione di questi ultimi nell'attuale contesto di mercato non porti generalmente a livelli assoluti di stress simili ai livelli osservati a marzo 2020.

In attesa della data di applicazione dell'aggiornamento del 2020, tutte le sezioni delle linee guida del 2019 continuano ad essere valide, inclusi gli scenari calibrati esistenti e l'esercizio di stress test interno che deve essere svolto dai gestori degli MMFs.

L'ESMA calibrerà i parametri di rischio in collaborazione con l'European Systemic Risk Board (ESRB) e con l'European Central Bank (ECB) e prevede di pubblicare l'aggiornamento delle linee guida nel

quarto trimestre del 2020, le quali verranno applicate a partire dai due mesi successivi alla pubblicazione.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

EBA updates its work programme for 2020 in light of the COVID-19 pandemic

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 14 agosto 2020

Breve descrizione

L'EBA ha pubblicato il proprio programma di lavoro annuale aggiornato per il 2020, al fine di riflettere tutti i cambiamenti apportati dalla pandemia COVID-19 alle proprie attività. In particolare, il programma di lavoro dell'EBA è stato influenzato dall'epidemia e dalla sua diffusione globale da febbraio 2020, con conseguenti ritardi, per consentire alle Banche di concentrarsi e garantire la continuità delle proprie operazioni principali, compreso il supporto ai propri clienti.

Il programma di lavoro aggiornato dell'EBA mira ad alleviare l'onere delle Banche e a limitare al minimo l'interazione con l'industria. Per questo motivo l'EBA:

- Ha avviato solo le nuove consultazioni ritenute particolarmente critiche;
- Ha rinviato la pubblicazione dei technical standards finali in funzione del loro grado di finalizzazione e dei tempi previsti per loro attuazione;
- Ha messo in attesa la data collection normalmente utilizzata per analisi specifiche;
- Ha deciso di posticipare l'esercizio di stress test a livello europeo al 2021;

All'interno del documento sono elencate le attività con relativo periodo di attuazione

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate

Fonte: Banca d'Italia

Data: 14 aprile 2020

Breve descrizione

Banca d'Italia ha fornito orientamenti sull'applicazione del Regolamento UE 171/2018 relativamente alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell'art. 178 della CRR e chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell'EBA sull'applicazione della definizione di default.

All'interno del documento sono trattati i seguenti argomenti:

- Ambito di applicazione;
- Calcolo delle soglie e quantificazione dell'obbligazione creditizia in arretrato;
- Ritorno a uno stato di non default;
- Obbligazioni creditizie congiunte;
- Applicazione alle operazioni di cessione del quinto e prima applicazione.


In particolare, è stato chiarito che la definizione di default deve essere applicata alle esposizioni creditizie, classificate a fini prudenziali nel portafoglio bancario, per le quali l'esposizione ponderata

per il rischio è calcolata conformemente ai requisiti patrimoniali per il rischio di credito del CRR; inoltre, dal primo giorno di applicazione occorrerà verificare se ricorrano le condizioni per la classificazione in default di un'esposizione secondo la nuova definizione e la riclassificazione in non default secondo le nuove regole riguarderà solo le posizioni in default al 1 gennaio 2021.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

EBA publishes guidance impact CRR adjustments response to the covid-19 pandemic on supervisory reporting and disclosure

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 11 agosto 2020

Breve descrizione

Il regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica la CRR per quanto riguarda gli adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19 (c.d. "quick fix") è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE il 26 giugno 2020. Oltre alla flessibilità già prevista nelle norme esistenti sono stati introdotti alcuni aggiustamenti alla CRR, comprese misure temporanee, intese a migliorare i flussi di credito alle imprese e alle famiglie, sostenendo così l'economia dell'UE.

Le principali rettifiche che hanno un impatto sui quadri di riferimento, sulla rendicontazione dei singoli enti e sull'informativa sono le seguenti:

- Anticipo dal CRR 2 della possibilità di escludere temporaneamente determinate esposizioni verso banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione totale di un ente;
- Anticipo dal CRR 2 per il calcolo rivisto del valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria degli acquisti e delle vendite regolari in attesa di regolamento per garantire che il trattamento rifletta adeguatamente la leva finanziaria intrinseca associata a tali operazioni;
- Proroga di 2 anni delle disposizioni transitorie per mitigare l'impatto sui fondi propri dell'introduzione dell'IFRS 9;
- Anticipo dal CRR2 del trattamento prudenziale più favorevole delle PMI e delle esposizioni infrastrutturali, nonché prestiti a pensionati e dipendenti;
- Introduzione di un filtro prudenziale temporaneo per gli utili e le perdite non realizzati misurati al valore equo attraverso altre componenti di conto economico complessivo, corrispondenti alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali.

Obiettivo degli orientamenti è quello di fornire agli enti i necessari chiarimenti su come applicare il regolamento al fine di segnalare elementi di rischio di credito, fondi propri e coefficiente di leva finanziaria.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

EBA updates on 2021 EU-wide stress test timeline, sample and potential future changes to its framework

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 30 luglio 2020

Breve descrizione

Il consiglio dei Supervisor (BoS) dell'EBA ha approvato la timeline provvisoria e il campione delle banche per l'esercizio di stress test 2021 a livello di UE. L'esercizio dovrebbe essere lanciato alla fine di gennaio 2021 e i suoi risultati saranno pubblicati alla fine di luglio 2021.

Lo stress test 2021 a livello di UE sarà condotto al massimo livello di consolidamento su un campione di 51 banche, di cui 39 dell'area dell'euro, che coprono circa il 70% del settore bancario nell'area.

Il campione include le banche che avrebbero dovuto partecipare allo stress test posticipato del 2020, con alcuni aggiustamenti per garantire una copertura sufficiente in termini di totale attivo. Le banche del Regno Unito sono escluse dal campione, mentre sono incluse le loro controllate dell'UE, quando ritenuto necessario. Il campione finale può essere soggetto ad adeguamenti, a seconda di possibili fusioni, dismissioni, ristrutturazioni in corso / future.

L'EBA ha inoltre concordato il calendario preliminare per le potenziali modifiche future al quadro delle prove di stress a livello dell'UE. Si prevede che verrà presa una decisione finale sulle potenziali modifiche (che tiene conto del feedback ricevuto sul documento di discussione nei Q2-Q3 del 2021), mentre l'implementazione di qualsiasi potenziale cambiamento sarà possibile per lo stress test 2023 a livello di UE.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

EBA publishes Guidelines on a pragmatic and flexible approach to the 2020 supervisory review and evaluation process in light of the COVID-19 pandemic

Fonte: EBA – European Banking 

Data: 23 luglio 2020

Breve descrizione

A seguito della pubblicazione delle misure di vigilanza aggiuntive in relazione alla situazione macro-economica relativa al COVID-19, l'EBA ha pubblicato le *guidelines* in oggetto al fine di mettere a disposizione delle autorità competenti una procedura speciale per il processo di revisione e valutazione prudenziale SREP 2020. Queste nuove *guidelines* riportano come sia possibile esercitare flessibilità e pragmatismo in relazione allo SREP nel contesto attuale.

L'approccio riportato dall'EBA si basa sui requisiti esistenti della CRD e sulle linee guida SREP e li adatta alle circostanze eccezionali della pandemia COVID-19, al fine di garantire allo stesso tempo l'esercizio del giudizio di vigilanza nella massima misura possibile.

Questo documento riporta gli aspetti chiave dello SREP per l'anno 2020:

- Focus dello SREP pragmatico;
- Valutazione e punteggio SREP complessivo;
- Misure di vigilanza;
- Condotta dello SREP in contesti transfrontalieri.

Lo sviluppo di queste *guidelines* si è basato su uno stretto impegno con le autorità competenti per garantire che il contenuto di queste ultime fosse condiviso dalla comunità di vigilanza all'inizio del ciclo SREP 2020.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

EBA consults on draft technical standards on default probabilities and loss given default for default risk model under the internal approach for market risk

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 22 luglio 2020

Data scadenza: 22 ottobre 2020

Breve descrizione

L'EBA ha pubblicato una consultazione sui RTS relativamente alle PD ed alle LGD utilizzate per il default risk model per gli istituti finanziari che utilizzano il nuovo Internal Model Approach (IMA) nell'ambito della Fundamental Review of the Trading Book (FRTB). Questi RTS fanno parte dei risultati inclusi nella roadmap dell'EBA per i *new market and counterparty credit risk approaches* ([LINK](#)).

Gli enti che utilizzano l'IMA per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono tenuti a calcolare tali requisiti aggiuntivi utilizzando un modello interno di rischio di default per le loro posizioni in titoli di debito negoziati e strumenti rappresentativi di capitale inclusi nei trading desk.

L'obiettivo della bozza di RTS è quello di chiarire i requisiti da soddisfare per la stima di PD ed LGD nell'ambito del modello di rischio di default. In particolare, viene specificato come qualsiasi metodologia interna utilizzata per calcolare PD ed LGD nell'ambito del modello di rischio di default deve soddisfare tutti i requisiti applicati per l'approccio basato sui rating interni (IRB). Inoltre, vengono specificati anche i requisiti che le fonti esterne agli istituti finanziari devono rispettare per permettere l'utilizzo delle proprie informazioni, riflettendo così requisiti qualitativi simili a quelli applicabili ad una metodologia interna.

Il termine per la presentazione dei commenti è il 22 ottobre 2020.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

EBA supports EU Commission's actions towards a more sustainable European economy

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 16 luglio 2020

Breve descrizione

Documento che riporta la risposta dell'EBA alla consultazione della Commissione Europea ([LINK](#)) relativamente al rinnovo della strategia per la *sustainable finance*. Con questa risposta l'EBA si è impegnata a garantire la resilienza e la sostenibilità a lungo termine delle attività del settore bancario europeo e riporta come siano ritenuti positivi gli sforzi da parte della Commissione per sostenere la transizione verso un'economia maggiormente sostenibile. L'EBA resta in attesa dell'adozione della strategia finanziaria sostenibile e si dimostra pronta a contribuire ai suoi obiettivi fissati nel Green Deal europeo.

L'EBA concorda con un'ampia gamma di possibili azioni a livello dell'UE per sostenere il finanziamento della transizione verso un'economia europea più sostenibile, gestendo adeguatamente i rischi ESG nel

settore finanziario e garantendo standard elevati di protezione dei consumatori. Data la loro posizione, gli enti creditizi avranno un ruolo chiave da svolgere nella mobilitazione di fondi verso investimenti sostenibili.

Inoltre, l'EBA riporta una serie di azioni per le quali è atteso un maggiore progresso nel prossimo periodo:

- Divulgazione a livello internazionale di metriche chiave come il Green Asset Ratio per supportare l'identificazione, la valutazione e la misurazione dei rischi finanziari di sostenibilità e le strategie per informare gli investitori e i consumatori e promuovere la disciplina di mercato;
- Standardizzazione ed etichettatura dei prodotti sostenibili per promuovere la protezione dei consumatori;
- Prove basate sul rischio per fornire informazioni su eventuali aggiustamenti al trattamento prudenziale delle attività legate alla sostenibilità;
- Incoraggiamento dello sviluppo di un'unica piattaforma di dati dell'UE per consentire un accesso equo, intuitivo e tempestivo delle autorità pubbliche e di tutti i partecipanti al mercato alle informazioni ESG comunicate pubblicamente;
- Promozione della convergenza normativa a livello internazionale, contribuendo a prevenire potenziali ricadute negative dalla frammentazione delle politiche e limitando le opportunità di arbitraggio.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

ESMA responds to European Commission consultation on renewed sustainable finance strategy

Fonte: ESMA – European Securities and Markets Authority 

Data: 16 luglio 2020

Breve descrizione

L'ESMA ha presentato una risposta alla consultazione della Commissione europea sulla renewed sustainable finance strategy. La risposta dell'ESMA copre un'ampia gamma di argomenti, dal rafforzamento delle basi per la finanza sostenibile, all'aumento delle opportunità per cittadini, istituzioni finanziarie e imprese di avere un impatto positivo sulla sostenibilità, alla gestione e riduzione dei rischi relativi a fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Nella sua risposta alla consultazione, l'ESMA si è concentrata sui seguenti aspetti:

- Informativa ESG: attualmente manca un regime di informativa standardizzato per gli emittenti in materia di rendicontazione di sostenibilità. L'ESMA ha portato questo punto all'attenzione della CE in risposta alla consultazione NFRD nel giugno 2020 e ha notificato la sua disponibilità ad assistere la CE in merito alla definizione di standard in questo settore;
- Rating ESG: mancanza di una definizione univoca e di una comparabilità tra i vari providers di rating ESG;
- Benchmark ESG: la crescente necessità in Europa di benchmark ESG metodologicamente solidi e affidabili che comprendano l'intero spettro ESG, compresi gli aspetti sociali e di governance;
- EU green bonds: l'istituzione di un organo di supervisione dei verificatori di terze parti degli standard dei green bond a livello europeo;

- 'Etichette ecologiche' per prodotti finanziari sostenibili: gli effetti dell'etichettatura ecologica dei prodotti e l'eventuale necessità di ampliare la portata delle etichette ecologiche a una gamma più ampia di prodotti finanziari.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

ESMA publishes Guidelines on Securitisation Repository Data Completeness and Consistency Thresholds

Fonte: ESMA – European Securities and Markets Authority 

Data: 10 luglio 2020

Data entrata in vigore: 1 gennaio 2021

Breve descrizione

L'ESMA, a seguito di un periodo di consultazione, ha redatto le linee guida finali relativamente al Securitization Repositories (SRs), le quali hanno il compito di verificare le No-Data (ND) options.

La relazione fornisce una panoramica dei feedback ricevuti dalle parti interessate, nonché la risposta dell'ESMA. All'interno del Consultation Period l'Autorità ha sviluppato alcune tematiche emerse, chiarendo alcuni specifici aspetti normativi. In particolare, è stata aumentata la soglia di tolleranza all'interno della documentazione segnaletica Annex A, sia per i Legacy che per le esposizioni sottostanti. L'ESMA ritiene che questo innalzamento della soglia di tolleranza possa consentire inizialmente una parità di condizioni durante la riconciliazione dei dati tra le diverse tipologie di esposizioni sottostanti.

L'ESMA prenderà in considerazione quanto emerso ai fini della segnalazione di vigilanza a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

Targeted revisions to the credit valuation adjustment risk framework

Fonte: BCBS – Basel Committee on Banking Supervision 

Data: 8 luglio 2020

Breve descrizione

Un elemento cardine delle norme di Basilea III riguarda il quadro di rischio relativo all'adeguamento della valutazione del credito (CVA - Credit Valuation Adjustment). Infatti, le Banche che effettuano operazioni di finanziamento in derivati o titoli (SFT – Securities Financing Transactions) sono soggette al rischio di incorrere in perdite *mark-to-market* a causa del deterioramento del merito creditizio delle loro controparti. Questa potenziale fonte di perdita dovuta a variazioni degli spread creditizi della controparte e ad altri fattori di rischio di mercato è nota come rischio "CVA".

Il framework di CVA - Credit Valuation Adjustment pubblicato sostituisce una versione precedente dello standard emesso a dicembre 2017. Questo standard finale infatti incorpora le modifiche proposte nel documento consultivo di novembre 2019 ed è stato integrato con una valutazione di impatto quantitativa basata su dati a fine giugno 2019. Rispetto allo standard precedente, le revisioni includono, principalmente:

- Risk weights ricalibrati;
- Introduzione di nuovi bucket di indice e aggregazione rivista dei requisiti patrimoniali di CVA;
- Modifiche nell'ambito dei requisiti del capitale di rischio di CVA;
- Una calibrazione globale rivista del *framework* di rischio di CVA.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

EBA publishes final Guidelines on the treatment of structural FX positions

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 1 luglio 2020

Breve descrizione

L'EBA ha pubblicato le linee guida finali sul trattamento delle posizioni strutturali in valuta con l'obiettivo di stabilire un framework armonizzato per l'applicazione della deroga relativamente al trattamento Forex (FX), che consentirà una sua applicazione coerente in futuro. Tali linee guida saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 2022, un anno più tardi di quanto inizialmente previsto per garantire che gli istituti abbiano il tempo di prepararsi all'introduzione dei requisiti.

Come previsto dall'articolo 352(2) della CRR, si consente alle autorità competenti di autorizzare, su base discrezionale, l'esclusione dal calcolo dei coefficienti patrimoniali delle posizioni di rischio FX volutamente assunte dalle imprese a protezione dagli effetti negativi dei tassi di cambio.

Considerando che l'applicazione della deroga può avere un impatto significativo sui requisiti patrimoniali, queste linee guida individuano criteri oggettivi per assistere le autorità competenti nella loro valutazione della natura strutturale di una posizione in valuta estera e per capire se tale posizione sia stata deliberatamente considerata per la copertura del coefficiente patrimoniale.

Le linee guida sono state sviluppate tenendo anche conto delle modifiche al framework nell'ambito del rischio di mercato, introdotte nella CRR2 e nel nuovo trattamento strutturale FX previsto dagli standard FRTB.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

[LINK](#)

1.2 Conduct of Business

Privacy: invalido lo scudo UE-USA per la privacy. Schrems II e trasferimento dei dati personali verso l'estero

Fonte: Corte di Giustizia dell'Unione Europea/EDBP 

Data: 23 luglio 2020

Breve descrizione

Con la sentenza alla causa Schrems II, La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato:

- invalida la decisione 2016/1250 della Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy;
- valida la decisione 2010/87 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in Paesi terzi.

Avuto riguardo al primo punto, secondo la Corte, le limitazioni della protezione dei dati personali che risultano dalla normativa interna degli Stati Uniti in materia di accesso e di utilizzo, da parte delle autorità statunitensi, dei dati trasferiti dall'Unione verso tale Paese terzo "non sono inquadrate in modo da rispondere a requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti, nel diritto dell'Unione, dal principio di proporzionalità [...]".

In relazione al secondo punto, invece, la Corte constata che, anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali, non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità delle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in Paesi terzi. La Corte sottolinea, in particolare, che "la decisione 2010/87 stabilisce un obbligo per l'esportatore dei dati e il destinatario del trasferimento di verificare, preliminarmente, che il livello di protezione stabilito dal diritto dell'Unione Europea sia rispettato nel Paese terzo considerato, e inoltre che la decisione impone al suddetto destinatario di informare l'esportatore dei dati della sua eventuale impossibilità di conformarsi alle clausole tipo di protezione, con l'onere, in tal caso, per quest'ultimo di sospendere il trasferimento di dati e/o di risolvere il contratto concluso con il primo".

Al fine di fornire dei chiarimenti alla sentenza alla causa Schrems II, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board - EDPB) ha pubblicato delle FAQ dedicate.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/ovriqt/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_it

<http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18>

1.3 Financial Crime

Banca d'Italia – Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate: pubblicato il nuovo provvedimento

Fonte: Banca d'Italia/UIF

Data: 25 agosto 2020

Breve descrizione

In data 25 agosto è stato pubblicato il provvedimento relativo all'invio dei flussi SARA alla UIF. Le principali novità contenute in tale provvedimento riguardano le causali sintetiche e la settorizzazione sintetica.

Le disposizioni si applicano a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021 da inviare secondo le modalità di inoltro definite nello stesso entro il 2 aprile 2021.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

<https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sara/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>

Banca d'Italia: Covid-19 – Proroga del termine per il recupero a fini antiriciclaggio dei dati della clientela già acquisita

Fonte: Banca d'Italia

Data: 6 agosto 2020

Breve descrizione

Attraverso apposita comunicazione agli intermediari, Banca d'Italia ha prorogato al 30 dicembre 2020 il termine – indicato nell'atto di emanazione delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela – per il recupero dei dati relativi a soggetti o rapporti che nel precedente regime erano esentati.

Le ragioni della proroga vanno ricercate, precisa Banca d'Italia, nella prolungata situazione di emergenza epidemiologica e nell'esigenza di agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati messi in difficoltà dall'emergenza sanitaria.

Resta invece fermo al 31 dicembre 2020 il termine per l'adeguamento alle Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 24 marzo 2020.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

<https://www.italiaoggi.it/news/adequata-verifica-antiriciclaggio-nuova-proroga-2468528>

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza: pubblicato il nuovo provvedimento relativo alle modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle informazioni

Fonte: Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza

Data: 21 luglio 2020

Breve descrizione

In data 21 luglio l'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno emanato un provvedimento congiunto relativo alle modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle informazioni.

Con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione nella lotta ai fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività, all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza viene riconosciuta la possibilità di richiedere:

- i) agli intermediari e agli altri operatori finanziari informazioni relative alle operazioni finanziarie da e verso l'estero di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche per masse di contribuenti e
- ii) agli operatori tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, l'identità dei titolari effettivi con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti a esse collegati.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570158/Provvedimento+AGENZIA+ENTRATE_.pdf/b6c1fd01-0c11-7ff8-168c-41e137a7e149

Comitato di Basilea: Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism: revisions to supervisory cooperation

Fonte: Comitato di Basilea

Data: 2 luglio 2020

Breve descrizione

Al fine di introdurre linee guida sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale e di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo per le banche, il Comitato di Basilea ha modificato le Linee Guida sulla gestione dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Più nel dettaglio, le revisioni forniscono ulteriori linee guida dettagliate per rafforzare l'interazione e la cooperazione tra le autorità di vigilanza prudenziali e quelle antiriciclaggio e antiterrorismo.

Nell'Allegato 5 (Interazione e cooperazione tra autorità di vigilanza prudenziali e autorità di vigilanza antiriciclaggio e antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo) si stabiliscono principi specifici, raccomandazioni ed esempi descrittivi per facilitare una cooperazione efficace ed efficiente in relazione alle procedure di autorizzazione di una banca, alla vigilanza continuativa e alle azioni esecutive. Vengono descritte inoltre le possibili modalità di attuazione, compresi i meccanismi per facilitare tale cooperazione a livello giurisdizionale e internazionale.

Si precisa che le linee guida non sono incluse negli standard di Basilea e sono applicabili solo alle giurisdizioni che scelgono di attuarle su base volontaria.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

<https://www.bis.org/bcbs/publ/d505.htm>

GAFI: in consultazione le modifiche alla Raccomandazione 1

Fonte: GAFI

Data: 30 giugno 2020

Breve descrizione

Il 30 giugno u.s. il GAFI ha posto in pubblica consultazione modifiche alla Raccomandazione 1 e alla sua Nota interpretativa.

In particolare, gli emendamenti proposti cercano di rafforzare l'implementazione di *targeted financial sanctions*, obbligando gli istituti finanziari a valutare i rischi di violazione, mancata implementazione ed elusione delle *targeted financial sanctions* relative al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa contenute nella Raccomandazione 7 del GAFI e ad adottare misure di mitigazione adeguate e commisurate al livello di rischio identificato.

Si precisa che le modifiche proposte alla Raccomandazione 1 non sostituirebbero gli attuali requisiti per l'attuazione delle di *targeted financial sanctions*: le disposizioni obbligatorie della Raccomandazione 7 devono infatti comunque essere osservate indipendentemente dal livello di rischio. I nuovi emendamenti, inoltre, non ampliavano gli obblighi esistenti per le istituzioni finanziarie in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo stabiliti nelle Raccomandazioni del GAFI.

In definitiva, gli istituti finanziari e gli altri soggetti obbligati dovranno disporre di opportune procedure per “identificare, valutare, monitorare, gestire e mitigare” i rischi nel settore finanziario connessi alla proliferazione, garantendo, al contempo piena attuazione della Raccomandazione 7.

La consultazione si è chiusa il 31 agosto u.s. Il GAFI esaminerà le proposte alla luce della consultazione pubblica, nella sua prossima riunione plenaria di ottobre 2020.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

<http://www.fatf-gafi.org/publications/financingofproliferation/documents/consultation-recommendation-1.html>

1.4 Accounting and taxes

IASB ha pubblicato un pacchetto di emendamenti finalizzato a recepire l'attuale riforma dei principali indici di riferimento dei tassi d'interesse (IBOR) negli Standard IFRS

Fonte: IFRS

Data: 27 agosto 2020

Breve Descrizione

L'International Accounting Standards Board (IASB) ha finalizzato la sua risposta alla riforma in corso relativa ai tassi interbancari (IBOR) e ad altri tassi di riferimento del mercato, emanando un pacchetto di modifiche agli Standard IFRS. Gli emendamenti sono volti ad aiutare le società a fornire agli investitori informazioni utili sugli effetti della riforma sui bilanci delle società. Le modifiche vanno ad integrare quelle emesse nel 2019 e si focalizzano sugli effetti sul bilancio della transizione IBOR. Le modifiche emanate riguardano:

- Modifiche ai flussi finanziari contrattuali: una società non dovrà eliminare o rettificare il valore contabile degli strumenti finanziari in relazione alle modifiche richieste dalla riforma, ma aggiornerà il tasso di interesse effettivo per riflettere la variazione del tasso di riferimento alternativo;
- Contabilizzazione delle operazioni di copertura: una società non dovrà interrompere la contabilizzazione delle operazioni di copertura per apportare le modifiche richieste dalla nuova riforma, se le operazioni soddisfano altri criteri di contabilizzazione;
- Disclosure: una società sarà tenuta a divulgare informazioni sui nuovi rischi derivanti dalla riforma e sulla gestione della transizione ai tassi di riferimento alternativi.

Gli emendamenti sono efficaci per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2021. L'applicazione anticipata è consentita.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

<https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/08/iasb-completes-response-to-ibor-reform/>

IASB ha recentemente deciso di differire di un anno la data di entrata in vigore delle modifiche proposte per lo Standard IAS 1 Presentazione del Bilancio d'Esercizio

Fonte: IFRS

Data: 15 luglio 2020

Breve Descrizione

L'International Accounting Standards Board (IASB) ha emesso un emendamento per differire di un anno la data di entrata in vigore della proposta di classificazione delle passività come correnti o non correnti, che modifica lo standard IAS 1 Presentazione del Bilancio d'Esercizio.

Le modifiche allo IAS 1 emanate dal Board a gennaio 2020 hanno come fine quello di promuovere una maggiore coerenza nell'applicazione dei requisiti dello Standard, aiutando le società a determinare se, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, i debiti e le altre passività con data di liquidazione incerta debbano essere classificati come "current" (dovuti o potenziali da liquidare entro un anno) o "non-current". L'emendamento sebbene non modifichi i requisiti esistenti può comportare la riclassificazione di alcune passività da "current" a "non-current" e viceversa, influenzando sui vincoli dei contratti di finanziamento delle compagnie e influenzando i bilanci delle società.

Alla luce degli effetti della pandemia da Covid-19, il Board ha deciso di rinviare di un anno la data di entrata in vigore della proposta per fornire alle aziende più tempo per implementare eventuali modifiche di classificazione risultanti dai nuovi criteri.


La classificazione delle passività come correnti o non correnti sarà, dunque, efficace a partire dal 1° gennaio 2023 o successivamente.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

<https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/07/iasb-defers-the-effective-date-of-amendments-to-ias-1/>

2 CAPITAL MARKETS

CRR: pubblicate le linee guida per l'applicazione della disposizione per le posizioni strutturali

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 1° luglio 2020

Breve Descrizione

In data 1° luglio 2020, l'EBA ha pubblicato le proprie Linee Guida sul trattamento delle posizioni strutturali in valuta estera che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui propri coefficienti patrimoniali (structural FX provisions).

In particolare, ai sensi dell'art. 352, comma 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), tali posizioni possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Alla luce delle diverse interpretazioni ed applicazioni all'interno dell'UE, e considerando che l'applicazione di tale disposizione può avere impatti significativi sui requisiti patrimoniali, le Linee Guida identificano criteri uniformi per assistere le Autorità competenti nella valutazione della natura strutturale di una posizione in divisa estera e per verificare se tale posizione sia stata deliberatamente destinata a coprire i coefficienti di capitale.

Le Linee Guida saranno applicabili dal 1° gennaio 2022.

Per maggior dettaglio si riporta il link alle linee guida: <https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-guidelines-treatment-structural-fx-positions>

Consolidamento bancario: in consultazione le linee guida della BCE

Fonte: European Central Bank 

Data: 1° luglio 2020

Breve Descrizione

In data 1° luglio 2020, la BCE ha posto in consultazione le proprie Linee Guida relative all'approccio di vigilanza sulle operazioni di consolidamento nel settore bancario.

In particolare, le Linee Guida chiariscono i principi posti alla base dell'approccio seguito dalla BCE nel valutare i progetti di consolidamento bancario, al fine di garantire una maggiore trasparenza del processo di vigilanza relativo alle suddette operazioni.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 1° ottobre 2020.

Per maggior dettaglio si riporta il link alle linee guida :
<https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/consolidation.en.html>

Emergenza Covid-19: pubblicata una comunicazione della Banca d'Italia in merito alla conformità agli orientamenti dell'EBA

Fonte: Banca d'Italia

Data: 30 giugno 2020

Breve Descrizione

In data 30 giugno 2020, la Banca d'Italia ha pubblicato una comunicazione con la quale ha dato attuazione agli Orientamenti dell'EBA relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi da Covid-19 (gli "Orientamenti"), pubblicati dall'EBA il 2 giugno 2020.

In ragione delle discrezionalità riconosciute alle singole Autorità competenti, la Banca d'Italia ha previsto per le segnalazioni:


- l'invio a livello individuale per le sole banche non appartenenti a gruppi;
- l'esclusione dalle informazioni richieste dai templates F 93.01 e F 93.02.

La comunicazione si applica alle banche e ai gruppi bancari meno significativi ed è entrata in vigore il giorno stesso della sua della pubblicazione.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla comunicazione:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c115/Com_30giugno2020.pdf

Emergenza Covid-19: pubblicato un report dell'EBA

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 7 luglio 2020

Breve Descrizione

In data 7 luglio 2020, l'EBA ha pubblicato un Report contenente alcuni chiarimenti relativi all'implementazione di talune misure adottate per gestire adeguatamente l'impatto del Covid-19 da parte del settore creditizio.

In particolare, il Report fornisce chiarimenti circa:

- l'applicazione delle Linee Guida EBA del 2 aprile 2020 (EBA/GL/2020/02) sul trattamento delle moratorie sui finanziamenti bancari concessi prima del 30 giugno 2020;
- i criteri che gli enti devono seguire per l'identificazione e il trattamento degli eventi di rischio operativo e delle relative perdite, direttamente o indirettamente, causati dall'emergenza sanitaria da Covid-19, al fine del calcolo dei requisiti patrimoniali di vigilanza.

Per maggior dettaglio si riporta il link al report: <https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-implementation-prudential-framework-context-covid-19>

MiFIR: pubblicato un aggiornamento alle Q&A dell'ESMA in materia di data reporting

Fonte: ESMA - European Securities and Markets Authority 

Data: 6 luglio 2020

Breve Descrizione

In data 6 luglio 2020 l'ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle proprie Q&A in materia di data reporting nel contesto del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).

In particolare, l'aggiornamento provvede a fornire chiarimenti in merito ai requisiti di reportistica relativi all'invio di informazioni sulle operazioni ai sensi dell'art. 26 del MiFIR e dell'RTS n. 22.

Per maggior dettaglio si riporta il link all'aggiornamento : <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-qa-mifir-data-reporting-july-2020>

Borsa Italiana: pubblicate alcune modifiche al regolamento del mercato AIM Italia

Fonte: Borsa Italiana

Data: 6 luglio 2020

Breve Descrizione

In data 6 luglio 2020, Borsa Italiana S.p.A., con Avviso n. 17857, ha pubblicato alcune modifiche al regolamento del mercato AIM Italia al fine di:

- consolidare alcune prassi di mercato e indirizzarne altre;
- apportare alcune innovazioni suggerite dall'evoluzione del mercato.

Più precisamente, le modifiche in questione riguardano, nello specifico, i seguenti temi:

- disciplina del Panel in materia di offerte pubbliche e della revoca;
- introduzione di un segmento riservato agli investitori professionali;
- presidi in termini di *governance* e trasparenza;
- Disciplina del *Nomad*;
- requisiti di ammissione;
- i “*Mercati Designati*”;
- obblighi degli emittenti;
- operazioni di fusione di un emittente in una società controllata: disciplina in fase di ammissione;
- obbligazioni convertibili e warrant;
- *penny stock*;
- soglia di capitalizzazione;
- ricerche.

Le modifiche descritte nel presente Avviso entreranno in vigore, principalmente, il 20 luglio e il 16 settembre 2020. Per gli emittenti AIM Italia già ammessi al Mercato sono previste di volta in volta apposite disposizioni transitorie.

Per maggior dettaglio si riporta il link all'avviso:

https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso17857-2020_pdf.htm

Emergenza Covid-19: pubblicato un richiamo d'attenzione

Fonte: Consob

Data: 17 luglio 2020

Breve Descrizione

In data 17 luglio 2020, la Consob ha pubblicato un richiamo d'attenzione (n. 8/20) rivolto agli attori coinvolti nel processo di produzione dell'informativa finanziaria tenuto conto degli impatti che gli effetti connessi al COVID-19 possono avere con riferimento sia alle verifiche relative alla continuità aziendale sia alle valutazioni delle relative attività (cd. impairment test).

In particolare, la Consob ha richiamato l'attenzione sulle raccomandazioni fornite dall'ESMA nel public statement “*Implications of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial Reports*” del 20 maggio 2020 specificando che, con riferimento alla descrizione degli impatti dell'epidemia di COVID-19 sul conto economico, gli emittenti dovrebbero fornire informazioni, anche su base quantitativa, in una nota unica del proprio bilancio intermedio, ciò al fine di far comprendere agli utilizzatori del bilancio il complessivo impatto della pandemia sui risultati economici del periodo.

Per maggior dettaglio si riporta il link all'avviso: http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/richiamo-di-attenzione-consob-n-8-20-del-16-luglio-2020/10194

BRRD: in consultazione il progetto di RTS e di ITS sul riconoscimento contrattuale del Bail-In

Fonte: Consob 

Data: 24 luglio 2020

Breve Descrizione

In data 24 luglio 2020, l'EBA ha posto in consultazione il progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di norme tecniche di attuazione (ITS) sul riconoscimento contrattuale del bail-in a norma dell'art. 55 della Direttiva 2014/59/UE (BRRD). In particolare:

- il progetto di RTS precisa ulteriormente: (a) le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità includere la clausola contrattuale per il riconoscimento contrattuale del bail-in in determinate categorie di passività; e (b) le condizioni e le tempistiche entro le quali l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione di tale clausola contrattuale;
- il progetto di ITS per precisare formati e modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione della determinazione in merito all'impraticabilità di includere la clausola di riconoscimento contrattuale del bail-in.

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è fissato al 24 ottobre 2020.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Consultations/2020/EBA/CP/2020/15/897588/EBA-CP-2020-15-Impracticability_contractual_recognition_bail-in_%2855BRRD%29.pdf

Brexit: pubblicata una comunicazione della CONSOB

Fonte: Consob 

Data: 24 luglio 2020

Breve Descrizione

In data 23 luglio 2020, la Consob ha fornito, con Comunicazione n. 8/20, alcuni chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alle imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimento in Italia a seguito del termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) previsto nell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit).

In particolare, la Consob ha ribadito quanto già evidenziato con il Richiamo di attenzione n. 3 dello scorso 26 marzo 2020 in merito alle procedure ed agli adempimenti necessari per poter continuare ad operare in Italia.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: http://www.consob.it/web/area-pubblica/dettaglio-news/-/asset_publisher/qjVSo44Lk1fl/content/brexit-comunicazione-n-8-2020-del-23-luglio-2020/10194

Brexit: pubblicato un comunicato dell'EBA

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 29 luglio 2020

Breve Descrizione

In data 29 luglio 2020, l'EBA ha pubblicato un comunicato con il quale, in vista della fine del periodo di vigenza delle disposizioni transitorie applicabili ai rapporti tra Unione Europea e Regno Unito in scadenza al 31 dicembre 2020, ha richiamato l'attenzione degli istituti finanziari circa l'importanza di adottare

adeguate misure organizzative.

Con tale comunicato, l'EBA ha chiesto, in particolare, alle istituzioni finanziarie di finalizzare l'esecuzione dei contingency plan in coerenza con le condizioni concordate con le Autorità di Vigilanza competenti e di assicurare che siano effettuate le adeguate comunicazioni ai clienti UE interessati.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: <https://eba.europa.eu/eba-calls-financial-institutions-finalise-preparations-end-transitional-arrangements-between-eu-and>

COVID-19: pubblicata una raccomandazione della BCE e un comunicato della Banca d'Italia su distribuzione dei dividendi e buy-back

Fonte: European Central Bank 

Data: 27 luglio 2020

Breve Descrizione

In data 27 luglio 2020 la BCE ha pubblicato una raccomandazione (ECB/2020/35) con la quale ha invitato gli enti significativi ad astenersi dalla distribuzione di dividendi fino al 1° gennaio 2021, (il cui termine era stato inizialmente fissato al 1° ottobre 2020 dalla Raccomandazione ECB/2020/19, ora abrogata).

In particolare, la BCE richiede a tali enti di non assumere impegni irrevocabili al pagamento dei dividendi per gli esercizi 2019 e 2020 e di astenersi dal riacquisto di azioni finalizzato alla remunerazione degli azionisti (c.d. buyback).

Gli enti che si ritengano legalmente obbligati al pagamento dei dividendi dovranno darne adeguata motivazione alle Autorità di vigilanza.

Successivamente, in data 28 luglio 2020, la Banca d'Italia, ha pubblicato un aggiornamento della propria raccomandazione del 27 marzo che impone le stesse limitazioni alle banche meno significative e alle SIM soggette alla normativa CRR/CRD IV (per le SIM, i limiti al pagamento dei dividendi si applicano esclusivamente all'esercizio in corso).

Con lo stesso comunicato, la Banca d'Italia ha raccomandato agli enti di adottare un approccio più prudente sulle politiche di remunerazione; in particolare la Banca d'Italia ha invitato gli enti a: (i) procedere con la riduzione della componente variabile della remunerazione nella misura necessaria a preservare o ricostituire una solida base patrimoniale; (ii) ove questa soluzione non sia ritenuta possibile, l'Autorità ha raccomandato agli enti di considerare un incremento delle percentuali e dei periodi di differimento della componente variabile o ad un maggiore utilizzo di strumenti finanziari in luogo del contante.

Si precisa, infine, che l'adeguatezza delle politiche introdotte sarà valutata dalla vigilanza nell'ambito dell'annuale processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

Per maggior dettaglio si riporta il link alla raccomandazione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_251_R_0001

CRR e Covid-19: pubblicato un Final Report e due nuovi set di linee guida

Fonte: EBA – European Banking Authority 

Data: 11 agosto 2020

Breve Descrizione

In data 11 agosto 2020, per dare adeguata attuazione al Regolamento 2020/873 (CRR 'quick fix' - CRRq) che modifica il Regolamento n. 575/2013 (CRR) e il Regolamento 2019/876 (CRR II) per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19, l'EBA ha pubblicato la seguente documentazione:

- un Final Report contenente il progetto di implementing technical standards (ITS) sugli obblighi di reporting gravanti sugli enti finanziari al fine di dare attuazione alle previsioni del CRRq che impattano sullo schema di segnalazione di vigilanza v 3.0;
- le Linee guida che forniscono chiarimenti in merito alle segnalazioni di vigilanza sui seguenti obblighi di trasparenza e di reporting:
 - a) reportistica relativa ai rischi di credito e di mercato e comunicazioni relative ai fondi propri;
 - b) reportistica relativa all'indice di leva finanziaria;
 - c) *disclosure* dell'indice di leva finanziaria.
- Le Linee Guida di modifica delle Linee guida sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473-*bis* del CRR (EBA/GL/2018/01), che forniscono chiarimenti sugli obblighi di trasparenza imposti dal nuovo art. 468 e dall'art. 473-*bis*, così come modificato, dal CRR, con riferimento al trattamento temporaneo degli utili e delle perdite non realizzati e valutati al *fair value* attraverso le altre componenti di conto economico complessivo e le disposizioni transitorie relative all'IFRS 9.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla documentazione: <https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidance-impact-crr-adjustments-response-covid%E2%80%9019-pandemic-supervisory-reporting-and>

Antiriciclaggio: pubblicate le nuove disposizioni attuative in materia di invio delle segnalazioni aggregate

Fonte: UIF - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia 

Data: 25 agosto 2020

Breve Descrizione

In data 25 agosto 2020, l'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") ha pubblicato un Provvedimento che sostituisce il Provvedimento del 23 dicembre 2013 di attuazione dell'art. 33 del D. Lgs. 231/2007 riguardante la produzione e l'invio in modalità telematica mediante il portale Infostat-UIF delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate ("SARA").

Il Provvedimento si applicherà a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021, da inviare entro il 2 aprile 2021.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2020-08-25/index.html>

3 **INSURANCE**

Nuova regolamentazione POG e prodotti di investimento assicurativi

Fonte: IVASS

Data: 4 agosto 2020

Breve descrizione

Lo scorso agosto, IVASS ha emanato il Regolamento n.45 recante le disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, le quali vanno a completare la disciplina normativa prevista dal Regolamento Delegato POG e dal CAP.

Il nuovo testo regolamentare difatti:

- disciplina il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, individuando in primis, obblighi puntuali in capo al produttore, il quale ha il compito di indentificare il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo (target market positivo) e le categorie di soggetti ai quali invece il prodotto non può essere distribuito, poiché non adeguato (target market negativo);
- disciplina l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, individuando gli obblighi in capo agli intermediari iscritti al RUI;
- contiene disposizioni concernenti i processi di approvazione e distribuzione aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi.

Inoltre, il Regolamento individua e stabilisce nel dettaglio i diversi compiti e le responsabilità degli organi sociali che sono coinvolti nei processi di approvazione e distribuzione dei prodotti assicurativi, così come le regole e gli elementi fondamentali per l'individuazione del mercato di riferimento positivo e negativo, definisce i flussi informativi tra le imprese produttrici e distributrici e disciplina i meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 31.03.2021

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2020/n45/Relazione_regolamento_POG_45_2020.pdf

Pubblicazione del Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020

Fonte: IVASS

Data: 4 agosto 2020

Breve descrizione

Il 4 agosto IVASS ha emanato il Provvedimento n.97 il quale va ad integrare e modificare i precedenti Regolamenti ISVAP e IVASS, al fine di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori ed accrescere la tutela dei clienti.

Il Provvedimento, composto da 7 articoli e 6 Allegati, disciplina cinque aree, rispettivamente dedicate all'introduzione di modifiche ai Regolamenti, che sono:

- Regolamento ISVAP 23/2008 relativo alla disciplina sulla trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti;
- Regolamento ISVAP 24/2008, relativo alla procedura di presentazione e di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
- Regolamento IVASS 38/2018, recante le disposizioni in materia di governo societario;
- Regolamento IVASS 40/2018, recante le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;

- Regolamento IVASS 41/2018, recante le disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Inoltre, tale intervento normativo va a completare la disciplina in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs per i canali di competenza IVASS (trattasi degli intermediari iscritti nelle diverse sezioni del RUI e le imprese di assicurazione).

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore a partire dal 31.03.2021.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_97/Relazione_provvedimento_97_2020.pdf

SHRD II

Fonte: Gazzetta Ufficiale

Data: 30 luglio 2020

Breve descrizione

Il Consiglio dei Ministri del 7 luglio ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019 n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), che darà compiuta attuazione alla Direttiva (UE) 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario nelle società quotate (SHRD II).

Con la SHRD 2 il legislatore comunitario ha introdotto obblighi di trasparenza volti a promuovere l'impegno e l'orientamento al lungo periodo degli investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e gestori di attivi nell'investimento in società quotate europee e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra investitori istituzionali e gestori degli attivi.

Il decreto apporta modifiche alla disciplina del sistema di governo societario delle società assicuratrici, per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale.

Inoltre, il testo amplia l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni delle norme nazionali in materia di impegno a lungo termine degli azionisti, in modo da reprimere anche le violazioni di particolari obblighi a carico degli intermediari, e aumenta da 5 a 10 milioni di euro il massimo edittale previsto per specifiche fattispecie.

Per maggior dettaglio si riporta il link alla normativa:

https://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/decreto_legislativo_14_luglio_2020_n.84.pdf

REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO

Tommaso Petrillo (coordinatore), **Manuela Belmonte** (coordinatore), **Pasquale Valente**, **Roberto X. Silva**, **Alberto Trova**, **Enrico Malleni**, **Gabriele Morvillo**, **Osman Recino Scerif**, **Fabio Facchin**, **Marianna Todaro**, **Sabrina Randazzo**, **Rossella Pilotti**, **Marco Ascheri**, **Erika Amato**, **Nicolò Vai**, **Enzo Calise**

La presente newsletter ha il solo scopo di segnalare le novità normative e regolamentari più rilevanti nell'ambito del settore dei servizi finanziari. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.